

Trento, 2 luglio 2014

Comunicato stampa

In caso di problemi con acquisti transfrontalieri comunitari il consumatore può fare causa nel proprio Stato

Negli ultimi anni sempre più consumatori acquistano beni all'estero. Nella maggior parte dei casi si tratta di vendite online da commercianti con sede in un altro Stato membro. Ma succede anche che l'interessato accetti un'offerta conveniente (per esempio per un'auto) recandosi fisicamente al paese del venditore per concludere il contratto e per prendere possesso della merce.

Nel caso di una controversia con il commerciante straniero, innanzitutto quando il prodotto risulta difettoso, è di essenziale importanza per il consumatore poter far valere i suoi diritti chiamando in giudizio tale commerciante **nel proprio Paese di residenza senza dover ricorrere ai giudici stranieri.**

La normativa europea in tal senso mira a tutelare il consumatore come parte contraente debole nelle controversie transfrontaliere, agevolandone l'accesso alla giustizia mediante una prossimità geografica con il giudice competente.

Pertanto, qualora

- il professionista eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore, ovvero, con qualunque mezzo, diriga le sue attività verso lo stesso Stato membro (ad esempio, tramite l'uso di internet) e
- il contratto oggetto di controversia rientri nell'ambito della suddetta attività,

il foro competente secondo la normativa vigente è quello di residenza o domicilio del consumatore.

Per i contratti a distanza nell'ambito dell'e-commerce all'interno della Comunità Europea questi condizioni risultano perfettamente soddisfatte. A ciò si aggiunge che la Corte di Giustizia Europea ha chiarito espressamente con sentenza del 6 settembre 2012 (causa C-190/11) che i requisiti menzionati non richiedono per forza che il contratto sia stato concluso a distanza. Per agire nel proprio paese basta per esempio, aver letto l'offerta su internet, recandosi poi presso la sede del venditore all'estero per stipulare materialmente il contratto e per il ritiro della merce (sempre premesso che il commerciante abbia diretto la sua attività anche verso il paese del consumatore sia direttamente, che attraverso promozioni su internet).

Attenzione: Il diritto dell'acquirente di chiamare la controparte in giudizio presso il foro del proprio domicilio nasce da una norma imperativa e non derogabile contrattualmente. Ne segue che una clausola nelle condizioni generali del venditore straniero che prevede come foro competente esclusivamente quello del proprio paese si deve ritenere nulla.

Per ulteriori informazioni invitiamo i consumatori di contrattarci presso la nuova sede in Piazza Raffaello Sanzio n 3, tel. 0461984751.